



BANCA CARIGE

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al terzo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 28 marzo 2017 in unica convocazione, in merito all'autorizzazione all'azione di responsabilità nei confronti di precedenti Amministratori

- Relazione in merito all'azione di responsabilità intrapresa nei confronti degli ex amministratori Piero Luigi Montani e Cesare Castelbarco Albani

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche e integrazioni)

Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A. (di seguito, la “**Banca CARIGE**” o la “**Banca**” o la “**Società**”) vi ha convocato in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 28 marzo 2017 alle ore 10.30 presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone, Area Porto Antico, Sala Maestrale, Via ai Magazzini del Cotone 59, Genova, in unica convocazione per discutere e deliberare, tra l’altro, in merito al seguente argomento posto all’ordine del giorno:

- Autorizzazione all’azione di responsabilità nei confronti di precedenti Amministratori

La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”) e 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Motivazioni e proposta

In data 17 giugno 2016 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di agire giudizialmente nei confronti del Dott. Cesare Castelbarco Albani, già Presidente della Società, del Rag. Piero Luigi Montani, già Amministratore Delegato della medesima, e dei seguenti soggetti del “Gruppo Apollo”: Apollo Management Holdings L.P., Apollo Global Management L.L.C., Apollo Management International L.L.P., Amissima Holdings S.r.l., Amissima Assicurazioni S.p.A. e Amissima Vita S.p.A.

A tal fine, il Consiglio si era avvalso della consulenza degli Avvocati Professori Andrea D’Angelo e Vincenzo Mariconda (i “Consulenti”), che sono stati incaricati della proposizione dell’azione giudiziaria della quale di seguito si riassumono i contenuti

essenziali.

L'azione si riferisce a due vicende delle quali vengono di seguito illustrati i fatti e i profili giuridici rilevanti al fine della valutazione delle responsabilità degli Amministratori e che sono stati posti a base dell'azione giudiziaria. Le analisi e le valutazioni di seguito riferite ai Consulenti costituiscono i contenuti dell'azione giudiziaria proposta.

1. Una prima vicenda concerne la cessione delle partecipazioni di Banca Carige in Carige Assicurazioni S.p.A. e Carige Vita Nuova S.p.A., e la definizione degli accordi di distribuzione dei prodotti assicurativi di tali società da stipularsi tra queste ultime, da una parte, e, dall'altra parte, Banca Carige a altri soggetti del Gruppo Carige.

I Consulenti hanno ricostruito il processo attraverso il quale si giunse alla deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige in merito all'Operazione e hanno espresso le loro valutazioni giuridiche in merito alla ricorrenza dei presupposti di un'azione di responsabilità nei confronti di determinati soggetti, così come viene di seguito sintetizzato.

Nel corso del 2014 si sviluppò, con l'assistenza di advisors, una procedura di confronto concorrenziale tra una pluralità di soggetti che manifestarono il loro interesse all'acquisizione delle Compagnie, in esito alla quale venne selezionata l'offerta non vincolante presentata da Apollo Management Holdings insieme con Apollo Global Management LLC e le società sue affiliate (di seguito, per brevità, "Apollo"), con cui proseguirono trattative individuali.

L'accordo di cessione delle Compagnie ad Apollo venne deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Carige in data 21 ottobre 2014 e fu stipulato in data 28 ottobre 2014, mentre in data 5 giugno 2015 si addivenne al closing e alla contestuale stipulazione dei contratti di distribuzione di prodotti assicurativi tra le Compagnie e diversi soggetti del Gruppo Carige.

Le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, dall'avvio della procedura di dismissione e fino alla deliberazione del 21 ottobre 2014, si fondarono sulla rappresentazione dell'invito di Banca d'Italia alla dismissione a ragione dell'andamento economico negativo delle Compagnie, delle problematiche reputazionali connesse alle note vicende che avevano interessato le Compagnie stesse e che avevano avuto implicazioni giudiziarie di ordine penale, nonché di esigenze connesse al rispetto da parte di Banca Carige di requisiti patrimoniali di vigilanza.

L'analisi dei Consulenti ha tra l'altro rilevato che prima della sopra menzionata deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige del 21 ottobre 2014 la situazione con riguardo alla quale era maturata l'indicazione della Banca d'Italia si era radicalmente modificata, ma che la rilevanza delle mutate circostanze rispetto alla scelta di dismissione non fu prospettata nella riunione consiliare, talché esse rimasero del tutto estranee all'istruttoria e al processo valutativo degli amministratori.

Da un lato, infatti, si era verificato un mutamento della composizione degli organi amministrativi delle Compagnie e del vertice delle stesse, che aveva segnato una drastica discontinuità rispetto alla pregressa conduzione delle Compagnie, così determinandosi, oltre che una riconduzione a correttezza della gestione, una restaurazione reputazionale delle Società.

Dall'altro lato, il nuovo management aveva già con successo realizzato un positivo turn around della gestione e dei suoi risultati, essendosi manifestata una drastica inversione di tendenza evidenziata dalle semestrali del 2014 dalle quali emergeva, per Carige Assicurazioni, un utile di Euro 19,5 milioni e, per Carige Vita Nuova, un utile di Euro 25,707 milioni. Alla data (21 ottobre 2014) della deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Carige della cessione delle partecipazioni nelle Compagnie, l'Amministratore Delegato della controllante era inoltre presumibilmente a conoscenza della conferma, nel secondo semestre, della positiva tendenza, che infatti doveva portare, al 31 dicembre 2014, a un utile di Euro 27,945 milioni, per Carige Assicurazioni, e di Euro 30,759 milioni per Carige Vita Nuova.

Pertanto, le “gravi criticità riscontrate nella gestione del comparto assicurativo” e la “incapacità ... a garantire un governo adeguato delle compagnie controllate”, rilevate oltre un anno prima dalla Banca d’Italia, apparivano superate, così come “l’andamento deficitario delle compagnie”, giacché queste, che avevano registrato, nel 2013, una complessiva perdita di Euro 140,579 milioni, registrarono nel 2014 un utile complessivo di Euro 58,704 milioni, con una complessiva differenza, dunque, di risultato economico tra i due esercizi di poco meno di 200 milioni di euro.

I Consulenti hanno inoltre rilevato che, in data 23 ottobre 2014, due soli giorni dopo la deliberazione del Consiglio in merito alla cessione, la BCE aveva comunicato i risultati del Comprehensive Assessment dai quali emergeva l’esigenza di una ulteriore capitalizzazione, e già il 26 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige deliberò di dar corso a una serie di iniziative di capital management, tra le quali un ulteriore aumento di capitale non inferiore a 500 milioni di euro, rispetto al quale era già stata acquisito l’impegno di Mediobanca a pre-garantire, in qualità di Global Coordinator e Bookrunner, la sottoscrizione dell’aumento di capitale fino a 650 milioni di euro (aumento che sarebbe stato successivamente proposto e approvato nella misura di 850 milioni di euro). Anche a ragione di tale evoluzione del contesto di riferimento relativo alle azioni da intraprendere per assolvere i requisiti patrimoniali di vigilanza, risultava dunque superata l’indicazione della Banca d’Italia che, invece, costituì il faro dell’istruttoria e della valutazione della scelta di dismissione. Infatti, dovendo comunque procedersi a una nuova operazione di capitalizzazione, era nell’appropriata determinazione della dimensione della medesima che poteva trovarsi la risposta adeguata all’esigenza di conformarsi ai requisiti patrimoniali di vigilanza segnalata dalla Banca d’Italia nell’agosto del 2013, senza dover necessariamente, a tal fine, procedere alla dismissione delle partecipazioni nelle Compagnie.

Le specifiche responsabilità, poste a base dell’azione giudiziaria, dell’allora Amministratore delegato Piero Luigi Montani e dell’allora Presidente Cesare Castelbarco Albani, consistono, in particolare, nel non aver modificato l’impostazione dell’Operazione dopo la comunicazione da parte di BCE dei risultati del Comprehensive Assessment e nel non aver fatto circolare le rilevanti informazioni al riguardo. Essendo la sottoscrizione del

contratto di cessione avvenuta il 28 ottobre, i Consulenti hanno rilevato che il vertice amministrativo di Banca Carige avrebbe ben potuto astenersi dalla stipulazione e investire nuovamente della materia il Consiglio di Amministrazione, promuovendo una specifica istruttoria in merito alle circostanze sopravvenute.

In sintesi, i Consulenti hanno rimarcato come il mutamento della composizione degli organi amministrativi delle Compagnie e del vertice delle stesse, l'inversione di tendenza della gestione delle Compagnie e dei conseguenti risultati, la profilata necessità di ricapitalizzazione della Banca costituirono circostanze che destituissero di fondamento il postulato della necessità di dismissione delle partecipazioni sul quale si era voluta giustificare un'alienazione a un prezzo inferiore al valore patrimoniale delle Compagnie (offerto da Apollo nella misura del 71% del valore netto dei cespiti).

I Consulenti hanno altresì rilevato come, peraltro, vi fosse stata carenza di istruttoria anche in merito alla stessa determinazione del valore delle partecipazioni nelle Compagnie, in considerazione della mancanza di un elemento istruttorio costantemente acquisito nella prassi della cessione di partecipazioni, quale una fairness opinion che attestasse la conformità del prezzo di cessione al valore del bene.

Nell'iniziativa giudiziaria sono state inoltre prospettate gravi carenze del processo istruttorio e valutativo relative alla scelta comparativa dell'offerta di Apollo rispetto alle altre pervenute alla Banca, così come quella circa le condizioni, economiche e normative, della cessione ad Apollo. In merito a questo ultimo aspetto, si è evidenziato, in particolare:

i) che il prezzo di acquisto fece riferimento al valore netto dei cespiti (Net Tangible Asset Value) alla data del 30/6/2014, diversamente da quanto Apollo aveva indicato nelle proprie offerte del 6 giugno 2014, 21 luglio 2014 e, da ultimo, ancora nella lettera del 29 settembre 2014, laddove il riferimento era stato invece indicato alla data del closing; in questo modo, facendo retroagire al 30 giugno 2014 la data di riferimento per il calcolo del Net Tangible Asset Value, il prezzo non avrebbe tenuto conto degli utili maturati dalle Compagnie fino alla data del closing (stipulato a giugno 2015);

ii) che l'Operazione prevedeva, oltre a dettagliate e severe garanzie in merito al patrimonio delle due Compagnie, al loro margine di solvibilità, alle riserve sinistri, alla copertura dei contenziosi civili, la stipulazione di un accordo di distribuzione di prodotti assicurativi tra soggetti del Gruppo Carige e le Compagnie con condizioni particolarmente gravose quanto alla durata e alle penali per l'ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi. Aspetti che non erano presenti nelle offerte di Apollo che avevano preceduto l'attribuzione dell'esclusiva in esito al confronto concorrenziale con le altre offerte ricevute dalla Banca.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, sulla base delle considerazioni svolte dai Consulenti, ha ritenuto pertanto che, alla stregua di una valutazione attenta e prudente delle responsabilità individuali, con particolare riguardo alla detenzione e circolazione delle informazioni rilevanti, l'azione andasse proposta nei confronti dell'allora Amministratore delegato Piero Luigi Montani e dell'allora Presidente Cesare Castelbarco Albani. E ha inoltre ritenuto, in relazione ai profili rilevati dai Consulenti e prospettati nell'atto istruttorio del giudizio, che con la condotta degli Amministratori Montani e Castelbarco Albani concorsero comportamenti dei soggetti riferibili al Gruppo Apollo, e segnatamente a Apollo Management Holdings L.P., Apollo Global Management L.L.C. e Amissima Holdings S.r.l.

2. Una seconda vicenda considerata dai Consulenti e oggetto dell'iniziativa giudiziaria è quella relativa a diversi comportamenti tenuti da soggetti riferibili al Gruppo Apollo tra il novembre 2015 e il marzo 2016 che, pur tra loro distinti, sono apparsi legati dal perseguimento di un unico scopo: quello dell'appropriazione da parte del Fondo, a condizioni economiche di estrema speculazione, di asset di Carige e di una partecipazione maggioritaria al capitale della medesima.

Nell'atto di citazione sono state evidenziate ragioni alla stregua delle quali poteva argomentarsi un giudizio di illiceità di tali comportamenti, individuati: nell'esito negativo del negoziato di acquisizione, della partecipazione di Banca Carige nella società Creditis Servizi Finanziari da parte di soggetti del Gruppo Apollo, per effetto dell'ingiustificato recesso da parte degli stessi dalla trattativa; nell'incidenza di operazioni di soggetti del Gruppo Apollo

sulla liquidità di Banca Carige; e nella presentazione da parte di soggetti del Gruppo Apollo dell'offerta non vincolante che contemplava l'acquisto dei non performing loans di Carige e l'acquisizione della maggioranza del capitale sociale della medesima a condizioni funzionali all'interesse esasperatamente speculativo di Apollo gravemente penalizzanti per Banca Carige e per la generalità dei suoi azionisti.

Si è ritenuto, secondo quanto rappresentato nell'atto di citazione, che tali comportamenti di Apollo, per le modalità e le tempistiche con cui furono posti in essere, avessero interferito con l'esercizio dell'attività economica di Banca Carige, influenzandone negativamente l'andamento della liquidità, tentando di condizionarne la libera autodeterminazione dell'attività imprenditoriale e negoziale, minacciandone la reputazione economica.

Secondo quanto rilevato dai Consulenti e rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio, sono stati indicati elementi presuntivi circa il concorso del vertice amministrativo di Carige, e in particolare dell'Amministratore Delegato Montani, nelle responsabilità di Apollo.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, avendo ritenuto che la proposizione dell'azione avesse carattere di urgenza, avuto in particolare riguardo ai rapporti con il Gruppo Apollo e agli effetti dei medesimi tutt'ora determinati dall'accordo di distribuzione di prodotti assicurativi, ha ritenuto, in data 17 giugno 2016, di agire senza attendere la convocazione dell'Assemblea e la deliberazione della medesima ai sensi dell'art. 2393 c. 1 cod. civ.

I Consulenti hanno al riguardo evidenziato che la giurisprudenza ha precisato come tale deliberazione costituisca una condizione dell'azione che deve sussistere quantomeno al momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio e che possa quindi intervenire successivamente all'incardinamento del giudizio. Tale conclusione è stata recentemente confermata da apposito parere del Prof. Andrea Proto Pisani acquisito in merito da Banca Carige.

Per completezza di informazione si comunica inoltre all'Assemblea che Banca Carige in data 22 novembre 2016 ha depositato presso la Camera Arbitrale di Milano domanda di arbitrato con la quale ha chiesto che sia dichiarata la nullità delle clausole dell'Accordo Distributivo stipulato con Amissima Vita (già Carige Vita Nuova S.p.A.) relative all'obbligo di esclusiva, agli obiettivi di distribuzione e alle penali, e di conseguenza la nullità dell'intero Accordo distributivo, o comunque la perdita di efficacia dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto all'Assemblea degli azionisti di deliberare l'autorizzazione all'azione di responsabilità come sopra proposta.

Genova, 21 febbraio 2017

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Giuseppe Tesauro)